

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to **Avv. Andrea Serrao**

IL SEGRETARIO
F.to **Dott. Pierangelo Scagliotti**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il 27/11/2013 per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FRASSINETO PO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31
DEL 15/11/2013

Sessione straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2013.

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale essendo presenti i signori:

		Presente	Assente
Avv. Andrea Serrao	Sindaco	x	
Alberto Muzio	Consigliere	x	
Anna Maria Moretti	Consigliere	x	
Gian Marco Argentero	Consigliere		x
Daniele Mantoan	Consigliere	x	
Angelo Rotella	Consigliere	x	
Grazia Monaco	Consigliere	x	
Simone Gay	Consigliere	x	
Rosalia Cammarata	Consigliere	x	
Fabio Beccuti	Consigliere		x
Giovanni Garrone	Consigliere		x
Giampiero Gillone	Consigliere	x	
Giovanni Chiarenza	Consigliere	x	

Presiede il Sindaco **Avv. Andrea Serrao**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Pierangelo Scagliotti**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 05/05/2009 n. 42, con il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:

- l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato D.L. n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 06/09/2013 n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013 a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014 a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinato dal Mef, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del D.L. n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero:
 - degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - dei tagli della *spending review* previsti dal decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 05/05/2012, come modificata con deliberazione C.C. n. 22 del 29/09/2012, esecutive ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta per unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,96%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a € 495.822,45;

Richiamato il D.L. 21/05/2013 n. 54 recante "*Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo*", convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

- all'articolo 1, comma 1, ha sospeso per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2 comma 1 ultimo periodo, stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013";

Richiamato infine il D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124 il quale stabilisce per l'anno 2013:

a) all'articolo 1 che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, convertito in L. n. 85/2013;

b) all'articolo 2 comma 1 che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) all'articolo 2 comma 4 che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) all'articolo 2 comma 5 che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

Visto il DM Economia e finanze in data 27 settembre 2013;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze e terreni agricoli;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

a) l'articolo 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- l'articolo 1 comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228, come modificato dall'articolo 10 comma 4-quater del D.L. 08/06/2013 n. 35 (convertito in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

- l'articolo 8 comma 1 del D.L. 31/08/2013 n. 102 (convertito in legge n. 128/2013), il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Visto inoltre l'articolo 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10 comma 4 lettera b) del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), l'articolo 8 comma 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102 (L. n. 124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28/03/2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;

- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1 comma 380 della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1 comma 380 lettera g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge 23/12/1996 n. 66 e art. 13 comma 10 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13 comma 10 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29/04/2013 e n. 2/DF del 23/05/2013;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 12/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Analizzato il bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, il mantenimento di detto equilibrio nonostante il taglio di risorse di cui al fondo di solidarietà, compensato da incremento di risorse su altre partite del bilancio non preventivate;

Visto che sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2012 e degli effetti delle disposizioni contenute nel D.L. n. 102/2013, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a € 366.000,00 sufficiente a garantire l'equilibrio di bilancio, con le risorse trasferite a titolo di fondo di solidarietà comunale ed al contributo a ristoro del minor gettito IMU connesso alle disposizioni contenute nel D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013, individuate con D.M. Economia e Finanze del 27/09/2013;

Dopo ampio dibattito che vede la partecipazione di diversi Consiglieri comunali;

Ritenuto a tal fine di dover confermare le aliquote IMU;

Visti il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 29/10/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il Segretario comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi degli articoli 49 e art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- Di confermare per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premesse alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214, già fissate con deliberazione C.C. n. 22 del 29/09/2012.
- Di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2013 sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,5%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta per unità immobiliari, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,76%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,96%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari destinate a prima casa per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,40%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari per le quali sia stata presentata S.C.I. A. asseverata da Tecnico per rimozione copertura di amianto (per la durata dei tre anni previsti dalla validità della richiesta)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,2 di competenza comunale e dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80 lettera g) legge 228/2012.
- Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 comma 13-bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 (L. n. 214/2011) mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360.
- Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito in legge 124/2013, da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.